



Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Legislativo
Via Vittorio Veneto, 56
00187 Roma

CdG: MA 14-01

Oggetto: Quesito Reddito di Cittadinanza (RdC)

Come noto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», prevede che il beneficio economico RdC si compone di due parti:

- una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza);
- l'altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza).

Sono giunte alla Scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte degli Enti locali, circa la compatibilità del contributo all'affitto erogato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», oppure del sostegno all'affitto erogato con fondi di bilancio dei singoli enti, con la componente del beneficio RdC destinata a chi è in affitto.

Si osserva preliminarmente che la norma in materia di RdC non contempla alcuna incompatibilità esplicita verso altri tipi di misure. Tuttavia, prevede che nella determinazione del reddito familiare ai fini dell'eleggibilità alla misura, nonché della determinazione dell'ammontare del beneficio economico si tenga conto di altri trattamenti percepiti.

Al riguardo, il citato decreto-legge 4/2019, all'articolo 2, comma 6, prevede che *"Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano [...] le erogazioni a*

fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi”.

Ai fini di consentire la corretta determinazione del Reddito familiare, come definito ai sensi del citato comma 6, è necessario chiarire se i contributi erogati a sostegno della locazione possano essere considerati erogazioni che svolgono la funzione di sostituzione di servizi e, pertanto, non rilevare nel valore dei trattamenti assistenziali considerati ai fini RdC.

Analoga esigenza si era posta in relazione al calcolo del beneficio economico del REI. Al riguardo, si ricorda che al fine di consentire il calcolo corretto del beneficio economico REI ed evitare erogazioni di prestazioni indebite, ai sensi del Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, con nota della Scrivente prot. 11273 del 28 dicembre 2017, è stato chiarito che tra i contributi economici non rilevano, tra l'altro, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi, tra cui la nota fa rientrare i contributi per il pagamento dell'affitto. Risulta, quindi, necessario chiarire se quanto indicato a suo tempo con nota della Scrivente si applica anche al Reddito di Cittadinanza, atteso che quest'ultima misura prevede l'erogazione di una componente del contributo destinata specificatamente a chi è residente in un'abitazione in affitto.

Al riguardo, è opinione degli Uffici che debba essere confermata l'interpretazione fornita in riferimento al REI, rimandando alla competenza degli Enti locali ovvero ai regolamenti che disciplinano le specifiche misure comunali stabilire eventuali incompatibilità, ovvero la rideterminazione dei contributi in parola per i percettori del RdC.

Pertanto, con riferimento alle questioni poste, al fine di poter rispondere alle richieste pervenute, si chiede il parere di codesto Ufficio legislativo conformemente alle linee di indirizzo di cui alla vs nota del 15/04/2014, stante l'impatto di carattere generale che la suddetta risposta ha sull'interpretazione e applicazione del Decreto Legge 4/2019, con riguardo alla determinazione del reddito familiare dei nuclei familiari richiedenti il Reddito di Cittadinanza ai fini dell'ammissione alla misura e della determinazione del beneficio.

Siglato
Il Dirigente
Cristina Berliri
NFV/SC

II DIRETTORE GENERALE
Angelo Marano

